

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

Art. 799 Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente. (Abrogato)

[La sentenza straniera può esser fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'[articolo 797](#). Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d'appello competente a norma dell'[articolo 796](#) l'efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.

Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'[articolo precedente](#), il giudice sospende il procedimento [c.p.c. [295](#)] e fissa un termine perentorio [c.p.c. [153](#)] per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d'appello competente.]